

# **Normativa: stato dell'arte e prossime novità**

**Umberto Zanini**

*Dottore Commercialista e Revisore Legale  
Chartered Accountant in England and Wales*

# Agenda

Criticità emerse e nodi da sciogliere

La data di emissione

La data di ricezione

Altre novità

Nuovi progetti da attivare

**Criticità emerse  
e nodi da sciogliere**

# Criticità emerse e nodi da sciogliere

## Formato XML

Arricchire il tracciato  
Caratteri speciali  
Standard internazionali

## SdI

SFTP  
B2G = B2B/B2C  
Attivare nuovi controlli

## Area F&C

Ridurre le MC  
Data ricezione  
Arricchire il QR code

**La data di emissione**

# La data di emissione delle fatture elettroniche

► *“g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”*

(Art.21, secondo comma DPR 633/72)

► *“La fattura è emessa entro **dieci giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”*

(Art.21, quarto comma, primo periodo, DPR 633/72)

► Il formato XML/SdI non riporta il campo **“data dell’operazione”**, così come indicato nella lettera g-bis dell’art.21, secondo comma DPR 633/72

# Circolare 14/E del 17 giugno 2019

## **Fattura immediata**

*“Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.”*


## **Fattura differita**

*“(…) per i quali è previsto che la fattura rechi «il dettaglio delle operazioni» (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.”*


## Data di emissione delle fatture elettroniche SDI

<b>Tipologia di fattura</b>	<b>Campo &lt;Data&gt; del file XML</b>	<b>Termine entro cui trasmettere il file al SDI</b>
<b>Fattura immediata</b>	Data in cui è effettuata l'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633/72	Entro 10 gg dalla data indicata nel campo <Data>
<b>Fattura differita</b>	E' possibile indicare la data dell'ultima operazione certificata da DDT o altro documento idoneo di cui all'art. 21, comma 4, lettera a) DPR 633/72	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

# Fattura elettronica immediata SDI per cessioni di beni



# Fattura elettronica differita SDI per cessioni di beni



**La data di ricezione**

# Data di ricezione delle fatture elettroniche

*“4.5 Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto 4.2, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento, **in funzione della modalità di ricezione della stessa.***

*4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la **data di ricezione** della fattura è rappresentata dalla **data di presa visione** della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.”*

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757 del 30 aprile 2018)

# Data di ricezione delle fatture elettroniche

- **Ricezione tramite PEC, web service, SFTP**
  - **La data di ricezione è la data stabilita dal canale di ricezione impiegato**
- **Messa a disposizione nell'area autenticata "Fatture e corrispettivi" del sito AdE**
  - **La data di ricezione è la data di presa visione del file**
- Se vi è discrepanza tra la data di ricezione del canale impiegato (e.g. web service) e la "*Data ricezione*" presente nella sezione "*Le tue fatture ricevute*" dell'area autenticata "*Fatture e corrispettivi*", **utilizzare sempre la data di ricezione del canale impiegato**
- Il file metadati pervenuto dal SDI con la fattura elettronica non riporta alcuna data di ricezione
- La data di ricezione è una informazione estremamente rilevante, dato che attesta il **momento in cui il destinatario ha il reale possesso della fattura elettronica (art.1 DPR 100/98)** ed utile a comprovare il momento da cui è possibile registrare la fattura nei sistemi contabili per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA con riferimento al momento in cui l'imposta è diventata esigibile (oltre che per altri fini, quali per esempio quelli di cui all'art.62 del DL 24 gennaio 2012 n.1)

## Data di ricezione

Canale di ricezione	Data da considerare quale data di ricezione	Anomalie che determinano fallimento della trasmissione con messa a disposizione file area AdE
<b>PEC</b>	Data di quando il file XML viene depositato nella casella PEC del destinatario, dato che da questo momento il gestore PEC invia al SDI una <i>Ricevuta di avvenuta consegna</i>	Il SDI riceve dal gestore PEC del destinatario un <i>Avviso di mancata consegna</i> (e.g. firma non valida, presenza di virus, controlli sulla correttezza formale con esito negativo, firma non emessa da un gestore PEC, etc)
		Il SDI non riceve entro 40 ore alcuna comunicazione da parte del gestore PEC del destinatario
<b>Web service</b>	Data di quando il web-service del destinatario riceve il file della fattura e restituisce l'esito di presa in carico, e corrisponde alla data della " <i>Response</i> "	Il SDI effettua fino ad un massimo di 3 tentativi di trasmissione, uno ogni 4 ore, al termine dei quali la trasmissione verrà considerata fallita (e.g. malfunzionamento dei sistemi del ricevente)
<b>SFTP</b>	Data di quando il supporto "FO" costituito da un file-archivio ZIP viene messo a disposizione nella <i>directory di scambio</i>	Ciascun supporto non può superare la dimensione max di 150 MB e può contenere un numero max di 20.000 documenti, ciascuno dei quali non può superare i 5 MB, mentre il numero max dei supporti per ciascuna connessione è di 899
<b>Messa a disposizione sito web AdE</b>	Data di presa visione del file	-

**Altre novità**

Con la pubblicazione della **risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.42 del 9 aprile 2019**, sono stati comunicati i codici tributi da utilizzare per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle **fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019**, ed in particolare:

- **2521** denominato *Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;*
- **2522** denominato *Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;*
- **2523** denominato *Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;*
- **2524** denominato *Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;*
- **2525** denominato *Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI ;*
- **2526** denominato *Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.*

Tipologia di contribuente	Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture <b>(1° luglio-31 ottobre 2019)</b>	Consultazione fatture elettroniche xml	Consultazione «dati fattura»
Soggetto con partita Iva	Si	I file xml delle fatture elettroniche sono consultabili fino al 31/12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI	I dati fattura sono consultabili fino al 31/12 del 8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
	No	Sono consultabili e scaricabili fino all'avvenuto recapito delle fatture elettroniche. Dopo la consegna si conservano solo i «dati fattura»	
Consumatore finale con CF	Si	I file xml delle fatture elettroniche sono consultabili fino al 31/12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI	I dati fattura sono consultabili fino al 31/12 del 8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
	No	Non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute	I «dati fattura» non sono consultabili dalle persone fisiche, mentre lo sono da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche che non hanno la p. Iva (e.g. condomini)

**«Dati fattura»:** si intendono i dati di cui all'art.21 DPR 633/72 (ad esclusione dei dati di cui alla lettera g), e cioè «*Natura, quantità e qualità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione*»), i dati inerenti altre disposizioni tributarie (e.g. imposta di bollo), nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica, compreso l'hash del file trasmesso.

**Periodo transitorio (dal 1/1/2019 al 01/7/2019).**

L'Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione.

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il 31/10/2019 (termine entro cui effettuare l'adesione), comporterà la cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo entro cui effettuare l'adesione (31/12/2019).

# L'interoperabilità secondo la direttiva 2014/55/UE

- Tanti formati e scarsa interoperabilità tra loro
- Assenza di una norma Europea
- Costi eccessivi e scarsa concorrenza
- Elaborare un modello semantico dei dati
- Assicurare l'interoperabilità semantica
- Automatizzare l'elaborazione dei dati contenuti in fattura

**L'interoperabilità della semantica deve assicurare che la fattura elettronica:**

- **contenga tutti i dati richiesti a livello semantico;**
- **il significato dei singoli dati sia chiaro e non ambiguo.**

La piena interoperabilità comprende la capacità di operare su tre livelli distinti:

- **semantica**
- **sintassi**
- **metodo di trasmissione.**

**L'interoperabilità della sintassi è garantita dalle matrici di conversione**

# Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017

Sono stati pubblicati:

- Il riferimento alla norma europea sulla fatturazione elettronica **EN 16931-1:2017**
- **Modello semantico** dei dati essenziali di una fattura elettronica EN 6931-2:2017
- **Elenco delle sintassi conformi alla norma EN 16931-1**

**CII 16B**

**UBL 2.1**

*ALLEGATO*

*ELENCO DELLE SINTASSI*

*” L'elenco delle sintassi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/55/UE è fornito dal CEN nella clausola 7 della norma CEN/TS 16931-2:2017, pubblicata il 28 giugno 2017. Le due sintassi sono le seguenti:*

- 1. Il messaggio **Cross Industry Invoice XML dell'UN/CEFACT** come specificato negli schemi XML 16B (SCRDM — CII)*
- 2. I messaggi di fattura e nota di credito **UBL definiti nella norma ISO/IEC 19845: 2015.**”*

# Tempistica di avvio dell'obbligo di standard EN 16931-1

## Autorità governative centrali

«A decorrere dal **18 aprile 2019**, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a **ricevere ed elaborare** le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (...)»

(Art. 3 primo comma decreto legislativo 27 dicembre 2018 n.148)

«Per le **amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali** l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal **18 aprile 2020**, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.»

(Art. 4 Decreto legislativo 27 dicembre 2018 n.148)

- ▶ Dal 18 aprile 2019 se un'azienda Italiana invia ad una PA di un altro Stato Membro una fattura elettronica conforme allo standard europeo EN 16931-1, la PA destinataria è obbligata a riceverla ed elaborarla
- ▶ Il traduttore *Fattura XML/SDI* <-> *Fattura EN 16931-1* funziona solo in ambito B2G domestico e cross-border (e.g. fornitore Tedesco che invia una fattura elettronica in formato EN 16931-1 ad una PA Italiana) e non quindi in ambito B2B
- ▶ **Dal 18 aprile 2019 per le aziende che emettono e/o ricevono fatture elettroniche in ambito B2B/B2C non vi è alcun nuovo obbligo o adempimento**

# PEPPOL

Le attività di PEPPOL (*Pan-European Public Procurement On-Line*) possono essere suddivise in almeno tre aree:

- ▶ La **piattaforma** di scambio dei documenti (*PEPPOL eDelivery Network*), basato su un **4-corner model**:
- ▶ Le **specifiche dei documenti** (*BIS - Business Interoperability Specifications*) utilizzano lo standard **UBL-ISO/IEC 19845**, e la specifica **BIS eInvoice v3.0** è aderente alla norma **EN 16931-1:2017**
- ▶ Il **framework legale** (*TIA - Transport Infrastructure Agreements*) consente una **interoperabilità many-to-many**:


# Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

« 1. A decorrere dal **1° gennaio 2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. **La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata**».

(Art.17, primo comma, lettera a) del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119)



**Nuovi progetti da attivare**



# Grazie per l'attenzione

**Umberto Zanini**

*Dottore Commercialista e Revisore Legale  
Chartered Accountant in England and Wales*